



## Città di **Pioltello**

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

Numero Unico +39 0292366.1 - PEC protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

### **SETTORE LAVORI PUBBLICI**



ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE  
ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL  
D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### PARTE 1 **NORME GENERALI**

Il Responsabile di Progetto

**Arch. Niccolò Anelli**

**Data: ottobre 2023**

## ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: decreto legislativo 36/2023 s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, solo per gli articoli ancora in vigore
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

## DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE: Comune di Pioltello;
- b) ESECUTORE/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in GEIE, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- e) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Operatore:
  - ai fini della contabilizzazione dei servizi/lavori;
  - ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei servizi/lavori;
  - ai fini della valorizzazione economica dei servizi/lavori eseguiti in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro.
- f) CAPITOLATI TECNICI: i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti all'Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;
- g) PIANI DI SICUREZZA: i documenti di cui all'art.91 del D. Lvo 9 aprile 2008, n.81;
- h) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all'art.26 comma 3 e 3-ter D. Lvo 9 aprile 2008, n.81;

## SOMMARIO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1. Oggetto dell'accordo quadro.....	5
Art. 2. Ammontare dell'accordo quadro.....	6
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	7
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	7
Art. 5. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro.....	8
Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	9
Art. 7. Obblighi dell'appaltatore in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 40 CCI.....	10
Art. 8. Domicilio-Rappresentante dell'appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di Cantiere.....	10
Art. 9. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	12
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	12
Art. 10. Durata dell'Accordo Quadro.....	12
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/LAVORI – MODALITA' DI PAGAMENTO.....	13
Art. 11. Pagamenti.....	13
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	14
Art. 12. Elenco Prezzi Unitari.....	14
Art. 13. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	14
Art. 14. Revisione dei prezzi.....	14
Art. 15. Migliorie proposte in sede di gara.....	15
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	15
Art. 16. Cauzione provvisoria.....	15
Art. 17. Cauzione definitiva.....	16
Art. 18. Riduzione delle garanzie.....	17
Art. 19. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	17
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	18
Art. 20. Magazzino ed attrezzatura.....	18
Art. 21. Personale addetto.....	19
Art. 22. Dotazione minima operativa.....	21
Art. 23. Servizio di Reperibilità.....	23
Art. 24. Consegna e inizio dei servizi/lavori.....	24
Art. 25. Variazione dei servizi/lavori.....	25
Art. 26. Adempimenti in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti di servizio/lavorazione.....	26
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	26
Art. 27. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza <i>(per i Lavori)</i> .....	26
Art. 28. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere <i>(per i Lavori)</i> .....	28
Art. 29. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo <i>(per i Lavori)</i> .....	29
Art. 30. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo <i>(per i Lavori)</i> .....	29
Art. 31. Piano operativo di sicurezza <i>(per i Lavori)</i> .....	30
Art. 32. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza <i>(per i Lavori)</i> .....	30
Art. 33. Osservanza e attuazione del DUVRI <i>(per i Servizi)</i> .....	31
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	33
Art. 34. Subappalto.....	33
Art. 35. Pagamento dei subappaltatori.....	35
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	36
Art. 36. Accordo bonario e transazione.....	36
Art. 37. Definizione delle controversie.....	36
Art. 38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	36
Art. 39. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	37
Art. 40. Penali.....	38
Art. 41. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	38

Art. 42. Clausola risolutiva espressa.....	40
Art. 43. Effetti e disciplina della risoluzione.....	41
Art. 44. Recesso dal contratto.....	42
Art. 45. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	42
Art. 46. Tracciabilità dei pagamenti.....	43
Art. 47. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	44
Art. 48. Disciplina antimafia e patto d'integrità.....	44
Art. 49. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	45
Art. 50. Rinvio ai sub-contratti attuativi.....	45

## **CAPO 1.NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1. Oggetto dell'accordo quadro**

1. Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con unico operatore (art. 59 c.3 del D.lgs. 36/2023) della durata di 4 (quattro) anni, in base al quale affidare a mezzo di contratti applicativi il servizio di gestione del verde pubblico comunale.
2. La prestazione principale del presente capitolato consiste nell'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico quali: aree verdi, parchi e giardini cittadini, aree scolastiche, verde stradale, aiuole e posteggi secondo quanto meglio elencato negli allegati di progetto, e qui sinteticamente riportato:
  - Tappeti erbosi, aiuole, aree verdi, giardini e scuole: 775.000 mq
  - Campi sportivi (superfici di gioco in erba): 22.000 mq
  - Aiuole annuali: 517 mq
  - Aiuole perenni: 4.288 mq
  - Vasi ornamentali urbani: 83
  - Alberi: 7.600
  - Siepi: 7.170 ml
  - Arbusti: 790
  - Impianti di irrigazione (superficie irrigata): 48.637 mq
  - Aree gioco attrezzate: 26
3. Questa Amministrazione si riserva la facoltà, ove se ne ravvisi la necessità durante il corso dell'appalto, di aumentare o diminuire le quantità delle superfici da mantenere, ad esempio a seguito di acquisizione nuove aree, senza che la ditta possa pretendere indennizzi di sorta. In tal caso il prezzo da applicare verrà desunto dai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi relativi ai lavori già oggetto d'appalto.
4. La descrizione delle caratteristiche e della funzionalità dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in ogni suo elemento materiale e immateriale, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali.
5. Tale descrizione non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni in quanto l'Appaltatore è tenuto comunque ad eseguire ogni intervento, anche se non esplicitamente indicato e descritto, poiché ritenuto necessario per assicurare il migliore risultato di quanto richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.
6. Vista la molteplicità delle tipologie di interventi si evidenzia che, il presente Capitolato Speciale di Appalto rappresenta le Linee guida di carattere generale per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico del Comune di Pioltello nonché di alcune opere cosiddette del verde quali: realizzazione/rifacimento/riqualificazione del verde, fornitura e posa alberi, arbusti, siepi, formazione prati, cure arboricole, cura e realizzazione impianti di

7. irrigazione, etc.
8. Sebbene il presente capitolato sia stato redatto tramite una scrupolosa e attenta revisione di altre esperienze pubbliche pubblicate in diversi anni a livello nazionale, in esso sono rappresentate solo le prescrizioni minime a cui bisogna attenersi.
9. Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
10. Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi/lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, mediante specifici Ordini di Servizio/Lavoro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.
11. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi/lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.
12. La ditta dovrà essere in grado di disporre di proprio personale, di tutte le apparecchiature e macchinari necessari alla manutenzione e realizzazione degli interventi che dovessero essere necessari. Dovranno perciò essere forniti dall'Appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio, come pure tutti gli attrezzi, apparecchiature e strumentazioni in dotazione agli operai, necessari per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

## **Art. 2. Ammontare dell'accordo quadro**

1. L'importo stimato per la durata dell'accordo quadro per servizi e lavori in oggetto posto a base di gara è di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) oltre all'IVA., così suddiviso:
  - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - € 3.500.000,00
  - Lavori di manutenzione straordinaria su aree verdi, parchi, giardini – 500.000,00
2. il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti d'appalto, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sugli Elenchi Prezzi nonché sugli eventuali importi a canone;
3. trattandosi di Accordo Quadro gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune di Pioltello;
4. non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per la sicurezza;
5. l'importo complessivo dei servizi/lavori compresi nell'appalto di cui al comma 1 del presente articolo è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze manutentive. L'individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto per stabilire i requisiti tecnico-economici delle Imprese concorrenti nonché le procedure di gara. Mentre l'Impresa rimane vincolata, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire i servizi/lavori ad essa ordinati, la stazione appaltante non è obbligata ad utilizzare

- interamente l'importo limite stimato, previsto, e richiederà nell'arco del periodo
6. contrattuale le prestazioni all'Impresa appaltatrice solo in caso di effettiva necessità. Per quanto sopra l'Impresa aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta anche se la stazione appaltante non utilizzerà integralmente detto importo;
  7. essendo direttamente condizionato dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso dell'appalto, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti esecutivi – ove necessari – relativi alle opere stesse. Pertanto, all'atto dell'ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore il progetto esecutivo dell'intervento al fine di identificare compiutamente le opere da realizzarsi nonché definire la relativa quantificazione economica dei lavori, ottenuta moltiplicando le singole lavorazioni di cui si compone l'intervento per il relativo prezzo unitario di contratto al quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

### **Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato con le seguenti modalità:
  - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico (parte a canone fisso e parte a misura);
  - Lavori di manutenzione straordinaria su aree verdi, parchi, giardini (a misura).
2. L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo della parte di servizio "a corpo" posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Per la parte di contratto "a misura", il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di contratto i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. È oggetto di appalto, se pur contabilizzato e liquidato a parte direttamente dai privati all'impresa, l'iniziativa "dona un albero" con la quale i cittadini, tramite l'aggiudicatario, potranno offrire alla collettività la fornitura e la posa di un esemplare arboreo da definire di volta in volta col DEC, il quale non potrà avere dimensioni inferiori a circonferenza del tronco 14/16cm. La scelta della specie dovrà prediligere le specie autoctone e comunque quelle previste dall'elenco della R.L.

## **CAPO 2.DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili anche apparentemente, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle

che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo, quelle maggiormente

3. conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del C.c..
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto dirette, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

#### **Art. 5. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
  - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - il presente Capitolato Speciale compreso degli allegati allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di servizio;
  - l'elenco dei prezzi unitari;
  - Prezzi informativi per opere a verde, Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del verde), edizione 2022;
  - la garanzia definitiva di cui all'art. 117-1 e la polizza di cui allo stesso art. 117-10 del Codice;
  - il D.U.V.R.I. – Documento di valutazione dei rischi da interferenza di cui al D.Lgs.81/2008;
  - l'Offerta Tecnica/Economica presentata dall'appaltatore;
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
  - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
  - l'eventuale piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nel caso la tipologia dell'intervento lo richieda, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;



- il cronoprogramma tipo annuale di cui all'articolo 40 del Regolamento generale.
- 3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il Codice D.Lgs. 36/2023;
  - il D.P.R. 207/2010 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria;
  - il D.Lgs. 81/2008 con i relativi allegati.
  - il D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- 4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
  - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

#### **Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

Prima della presentazione dell'offerta, l'Appaltatore:

1. dovrà ispezionare con attenzione il sito oggetto dell'appalto per prendere visione delle condizioni di lavoro e avere piena conoscenza delle caratteristiche dei luoghi in cui dovranno essere realizzate le opere;
2. è tenuto a presentare, congiuntamente all'offerta, la dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato, oltre agli elaborati progettuali, il sito oggetto dell'appalto e di avere accertato la fattibilità delle opere previste, in funzione delle caratteristiche del sito e delle specifiche lavorazioni richieste;
3. è tenuto a fornire materiali di prima qualità, rispettando le prescrizioni di progetto e quelle contenute nel presente Capitolato, ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e secondo le migliori tecniche disponibili. Le operazioni di sistemazione a verde dovranno essere eseguite da personale qualificato, in numero sufficiente e con attrezzature adeguate al fine di assicurare il regolare e continuo svolgimento dei lavori;
4. non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
6. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che

interessi il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono

7. l'immediata esecuzione del servizio.

**Art. 7. Obblighi dell'appaltatore in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 40 CCI**

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCI il fornitore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

**Art. 8. Domicilio-Rappresentante dell'appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di Cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto;
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere;
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente il servizio/lavoro, deve depositare presso l'Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell'appalto, deve:
  - Domiciliare in uno dei comuni interessati dai servizi/lavori o ad essi circostanti;
  - Sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi/lavori, ivi compresi

quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti

- contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
  - Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC/ DL, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori/DEC per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
  - Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
  - Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione Lavori/DEC.
4. Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza;
  5. l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante;
  6. per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all'Amministrazione Committente ed al DEC seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24; l'Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati; resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato;
  7. l'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo del servizio;
  8. l'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo

professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà

9. dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori;
10. l'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi ed essere di gradimento del DEC. Quest'ultimo si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale;
11. il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;
12. ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata, mediante PEC, all'Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato;
13. l'Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal DEC che verrà designato dall'Amministrazione Committente medesima.

#### **Art. 9. Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. in tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA. esclusa.
3. tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 10. Durata dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro avrà durata di 4 anni;

2. l'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi di cui all'art.2.
3. Al termine dell'appalto, l'impresa appaltatrice, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del Comune, deve in ogni caso garantire, per un periodo massimo indicativo di sei mesi, la continuità dei servizi fino al completamento delle procedure del nuovo affidamento. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel Capitolato d'appalto;
4. le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti singoli appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza;
5. è facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi/lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, se il mancato inizio dei servizi/lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei servizi/lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei servizi/lavori, nonché le lavorazioni/servizi da iniziare immediatamente;
6. le disposizioni sulla consegna anche in via d'urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavoro;
7. l'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

#### CAPO 4. **CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/LAVORI – MODALITA' DI PAGAMENTO**

##### Art. 11. **Pagamenti**

1. Il corrispettivo annuo per gli interventi a corpo svolti sarà corrisposto in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate per un importo pari ad 1/4 dell'ammontare complessivo dell'importo contrattuale a corpo, previa presentazione di regolare fattura. Il pagamento dell'ultimo rateo annuo è condizionato alla verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte. Nel caso di prestazioni non eseguite verrà sottratto l'importo delle prestazioni non dovuto. Siccome trattasi di prestazione a corpo, verrà calcolata una percentuale parametrica sull'importo a canone non dovuto;
2. il corrispettivo per le attività a misura sulla base delle richieste del DEC. sarà corrisposto a consuntivo alla scadenza di ogni trimestre, per quanto regolarmente eseguito e contabilizzato;
3. i pagamenti potranno avvenire unicamente previa verifica, da parte del DEC., della conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini contrattualmente stabiliti;

4. le fatture di cui sopra saranno ammesse al pagamento soltanto successivamente
5. alla avvenuta verifica, con esito positivo, della verifica di conformità di cui sopra e si procederà alla loro liquidazione, se regolari, unicamente previa acquisizione della documentazione (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore;
6. il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, attestata dal protocollo dell'Ente appaltante, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale e salvo diverse sopraggiunte disposizioni di legge;
7. nel caso di RTI e nel caso di consorzio di imprese, qualora risulti dallo Statuto o da altro documento societario, l'impresa mandataria emetterà fatture intestate al Comune di Pioltello;
8. su ogni pagamento in acconto (sia delle prestazioni a copro che a misura) sarà trattenuto lo 0,50% dell'importo fatturato a garanzia per assicurazione infortuni. Le trattenute a garanzia per assicurazione infortuni, così come la cauzione definitiva, resteranno vincolate fino all'emissione del certificato finale di regolare adempimento e verranno restituire all'Appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del certificato stesso;

## **CAPO 5.DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 12. Elenco Prezzi Unitari**

Per l'esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro vengono utilizzati i prezzi unitari così come specificati nell'apposito allegato "elenco prezzi" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 13. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sulla base sempre del prezzario di cui al comma 1 precedente, e mediante la consultazione dei *prezzi informativi per opere a verde, Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del verde), edizione 2022* o prezzario Opere Pubbliche di Regione Lombardia, riferibile all'anno in corso.

### **Art. 14. Revisione dei prezzi**

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale;
2. ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del

contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (art. 60 comma 3 del D.lgs. 36/2023). L'indice di costo di cui sopra è pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT;

#### **Art. 15. Migliorie proposte in sede di gara**

1. Le migliorie proposte dall'offerente in sede di gara, da attuare nell'ambito dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro, si intendono integralmente compensate al raggiungimento di una quota contrattualizzata (in forma di contratto applicativo) pari al 75% del massimale dell'Accordo Quadro ( $4.000.000,00 \times 0,75 = \mathbf{3.000.000,00}$ );
2. Il DEC potrà disporre l'esecuzione integrale delle migliorie in ogni momento e in via anticipata rispetto al raggiungimento della quota di cui al comma 1;
3. Nel caso la cessazione contrattuale intervenga prima del raggiungimento del 75% del massimale dell'Accordo Quadro, il committente provvederà a riconoscere all'impresa il corrispettivo economico relativo alle migliorie già realizzate, in misura direttamente proporzionale rispetto ai termini di cui al comma 1.

### **CAPO 6.CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art. 16. Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

## **Art. 17. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Alla garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art.106 c.8 del D.Lgs. 36/2023;
2. la garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 117 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica;
3. la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
4. la Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria;
5. la garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario;
6. ai sensi dell'articolo 117, comma 13, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale;
7. ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria



8. presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 18. Riduzione delle garanzie**

1. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

#### **Art. 19. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 117-10 del Codice, l'appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei servizi/lavori, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi/lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-
3. tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  1. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
  2. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 2.500.000,00.**
6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
  - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## **CAPO 7.DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 20. Magazzino ed attrezzatura**

1. All'atto della consegna, l'Appaltatore dovrà dimostrare di avere a disposizione, mediante proprietà o noleggio (libretti o contratti), le attrezzature richieste di cui all'articolo 21, entro un raggio massimo di 30 km dal territorio del Comune di Pioltello;
2. in mancanza di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati la S.A. assegnerà all'Appaltatore un termine perentorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per consentirgli di adempiere; decorso inutilmente detto termine, la S.A. pronuncerà l'annullamento dell'aggiudicazione ed avrà titolo al risarcimento dei danni mentre l'appalto sarà automaticamente aggiudicato al concorrente classificatosi secondo;
3. se nel corso di esecuzione del contratto dovesse venir meno anche uno solo dei requisiti richiesti, nonostante le sollecitazioni della committenza, si procederà alla risoluzione del contratto stesso;
4. l'Appaltatore dovrà gestire un sistema di magazzino, nella forma che ritiene più opportuna e adeguata ad espletare tutte le prestazioni contrattuali;
5. le macchine e gli attrezzi, anche quelli presi eventualmente a noleggio, dovranno
6. essere in perfetto stato di funzionamento, provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR n.459/96 e s.m.i. e devono essere omologati come

prescritto;

7. detti automezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed in ottime condizioni. Per gli strumenti operativi l'Appaltatore dovrà esibire ogni anno copia del documento da cui risulti che il mezzo è stato sottoposto a verifica presso un'officina autorizzata; per i restanti strumenti il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile Unico del Procedimento avranno la facoltà in ogni momento di richiedere attestazioni di regolarità e di effettuare le verifiche di funzionalità, anche avvalendosi di terzi di sua fiducia;
8. in ogni caso la mancata disponibilità di materiali, attrezzature e personale non verrà riconosciuta motivazione sufficiente per ritardi nell'esecuzione degli interventi previsti nel presente Capitolato oltre al fatto che la mancanza di adeguata disponibilità determina ragione sufficiente per la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante;
9. l'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine di propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche delle aree di lavoro, non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa esistente, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni;

#### **Art. 21. Personale addetto**

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza costante del personale tecnico abilitato e idoneo alla direzione ed esecuzione del servizio come meglio descritto nel presente capitolato all'art 21;
2. L'Appaltatore dovrà operare esclusivamente con proprio personale, regolarmente assunto nelle forme vigenti, fatto salvo richiedere il rilascio di autorizzazione al subappalto, nelle forme e nelle misure massime previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
3. la S.A. avrà comunque la facoltà di richiedere l'allontanamento e la sostituzione di una o più persone, sulla base di adeguata motivazione scritta;
4. eventuali sostituzioni del personale, da parte dell'Appaltatore, andranno comunque preventivamente comunicate dal Coordinatore almeno 15 giorni prima; la S.A. si riserva il diritto di rifiutare, con motivazione scritta, il personale non ritenuto idoneo a sostituire quello precedentemente utilizzato; in tal caso l'Appaltatore si impegna ad utilizzare personale che venga accettato come idoneo dalla Stazione Appaltante;
5. per le sostituzioni urgenti dovute a fattori imprevedibili, la comunicazione deve avvenire il prima possibile;
6. il sostituto dovrà comunque presentare una nota scritta, firmata dal Coordinatore
7. Generale, con la quale dovranno esplicitarsi le ragioni della sostituzione e la durata della stessa. In tutte le ipotesi di sostituzione del personale, i sostituti dovranno

essere in possesso delle stesse caratteristiche professionali e qualificazioni delle unità sostituite;

8. l'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori ed i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria;
9. l'Appaltatore si obbliga anche a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
10. la S.A. si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere qualora risultino inadempimenti nel versamento dei contributi previdenziali, così come previsto dalla normativa vigente, e fino a quando non sarà regolarizzata la posizione;
11. per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna alla S.A. neanche a titolo di risarcimento danni. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni con personale idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente e qualitativamente in relazione alle necessità ed agli obblighi assunti;
12. il personale dovrà essere in possesso della idoneità specifica alla mansione e dovrà essere formato e informato sui rischi specifici della mansione ricoperta;
13. l'appaltatore dovrà inoltre istruire il proprio personale al fine di:
  - segnalare immediatamente agli organi competenti le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
  - non prendere disposizioni da estranei nell'esecuzione del servizio;
  - non chiedere o accettare compensi o regalie.

In ogni momento la S.A. potrà disporre una verifica per l'accertamento dei requisiti di cui sopra;

14. l'Appaltatore aggiudicatario deve fornire l'elenco scritto del personale incarico del servizio, con relativa qualifica e deve impegnarsi a comunicare tempestivamente (entro 48 ore) per iscritto le variazioni che dovessero verificarsi nel corso di esecuzione del contratto;
15. è fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi dell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e s.m.i.), nonché indossare un abito da lavoro con caratteristiche di alta visibilità;
16. detto personale deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale della S.A. e con i cittadini;

17. prima dell'inizio del servizio, l'Impresa dovrà nominare un proprio preposto (Capo squadra) che dovrà essere sempre reperibile sul luogo dove si svolgono le prestazioni, in modo da poter ricevere le istruzioni impartite dalla S.A.;
18. il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
19. è facoltà del Preposto allontanare dal servizio il personale che durante lo svolgimento del servizio stesso abbia tenuto un comportamento in contrasto con le norme di sicurezza previste dal P.O.S. e/o dal D.U.V.R.I.;
20. l'Impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite ed è inoltre tenuta ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale addetto ad ogni intervento;
21. nel caso in cui la S.A. dovesse rilevare inadempienze riguardanti i requisiti di idoneità alla mansione e di formazione previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, sarà applicata, ogni volta, la sospensione del lavoratore fino a dimostrazione dell'avvenuto possesso dei requisiti richiesti;

#### **Art. 22. Dotazione minima operativa**

1. Il Comune di Pioltello è dotato di un censimento degli alberi e dei tappeti erbosi gestito da un GIS (Ginve.cloud);
2. l'appaltatore dovrà dotarsi, avvalersi, e mettere a disposizione dell'Ente appaltante il software "Ginve.cloud" e l'apposita "app" dedicata per la gestione informatizzata del verde e della relativa manutenzione (alberi, tappeti erbosi, arbusti, siepi, ecc.);
3. Durante le operazioni di potatura e posa delle piante garantire la presenza continuata in cantiere di almeno 1 persona con certificazione ETW (European Tree Worker) abilitato alle operazioni in quota mediante PLE e tree climbing;
4. L'impresa dovrà mettere a disposizione dell'appalto operai specializzati super, specializzati, qualificati e comuni che abbiano seguito i seguenti corsi di formazione:
  - Corso di formazione per preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
  - Corso di formazione sul corretto uso e l'utilizzo pratico dei DPI anticaduta di terza categoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009'.
  - Attestato abilitante all'utilizzo dei prodotti fitosanitari – corso base, ai sensi D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150, attuazione della direttiva 2009/128/CE' che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Questo patentino, di recente rilascio, è in linea con le nuove prescrizioni legislative (P.A.N. e P.A.R. - Piano di Azione Nazionale e Regionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; Linee Guida Regione Lombardia D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233) ed i cui obiettivi generali sono: ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata; tutelare i consumatori; salvaguardare

l'ambiente acquatico e le acque potabili; conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

- Corso di formazione teorico/pratico per operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori e senza stabilizzatori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009.
5. Per l'espletamento dei lavori di cui al presente appalto, l'appaltatore garantisce un'idonea dotazione di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente compatibili con le esigenze operative connesse a tutti gli interventi da realizzare, anche in condizioni di emergenza. In particolare:
  6. per la definizione delle attrezzature, si sono utilizzati i seguenti parametri di massima:
    - 0,3 decespugliatori/ha;
    - 0,2 tagliaerba/ha;
    - 0,2 motoseghe/ha.
  7. per la definizione del personale, si sono utilizzati i seguenti parametri di massima:
    - 1 uomo/0,5ha                      gestione alta qualità
    - 1 uomo/1ha                        gestione di qualità
    - 1 uomo/2 ha                        gestione ordinaria
    - 1 uomo/4 ha                        gestione sommaria grossolana
  8. Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:
    - essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
    - essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
    - rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. Ove possibile è preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc...
  9. Resta inteso che un maggior impiego di personale per la manodopera nei periodi di punta non darà luogo a retribuzioni supplementari rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.
  10. **Onde evitare** che si instaurino tutti quei processi cosiddetti urgenti e straordinari a cascata, mantenendo, invece, tutte le lavorazioni all'interno di un carattere di ordinarietà basato sulla continuità operativa periodica, così da mantenere costantemente pulite, sfalciate e diserbate le aree verdi e allo stesso tempo **avere un'uniformità di altezza** dell'erba sulle stesse, per gli interventi definiti ordinari le squadre-tipo presenti contemporaneamente sul territorio dovranno essere di
  11. **minimo** 2 unità ciascuna così composte:
    - 3 operatori;

- 1 autocarro ribaltabile;
- 1 trattorino radi prato;
- 1 rasaerba semovente;
- 2 decespugliatori;
- 2 soffiatori;
- vari attrezzi propedeutici di supporto necessari quali (1 tosasiepi, 1 motosega, 1 sramatore, 1 sveltatoio, rastrelli, badili, vanghe, forbici, forbicioni, martelli, mazze, legacci, scope, mastelli, etc).

### Art. 23. **Servizio di Reperibilità**

1. L'Appaltatore, per assicurare la funzionalità dei servizi ha l'obbligo di garantire al di fuori dell'orario normale di lavoro, un servizio di reperibilità, festivi compresi 24/24 ore, per fare fronte a situazioni di emergenza che possano creare pericolo per le strutture comunali. L'Appaltatore dovrà garantire che il pronto intervento sia effettuato da personale qualificato e dotato dei necessari mezzi ed attrezzature, guidato da un tecnico in grado di assumere sul posto le decisioni più appropriate e tempestive, per fare fronte ad ogni possibile situazione.
2. **Il pronto intervento è attivabile dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oltre che dalla Polizia Municipale, dal personale operaio della stazione Appaltante, dalle Forze dell'Ordine e dai Vigili del Fuoco.**
3. Il personale addetto dovrà arrivare sul posto entro il termine di **2 ore** dal ricevimento della segnalazione ricevuta, adottando tutte le misure atte a eliminare immediatamente la situazione di emergenza/pericolo, collaborando fattivamente con altre forze esterne (CC, Polizia, VV.UU., VV.F. Uffici e Servizi comunali) eventualmente presenti sul posto.
4. L'Appaltatore dovrà assicurare la contemporanea e comunque tempestiva segnalazione all'Amministrazione della richiesta di Pronto Intervento, in modo da informare il R.E.C. e garantire il rispetto e la verifica delle modalità e dei previsti tempi di intervento.
5. L'impresa deve costituire un servizio di Call-Center in funzione tutti i giorni compresi i prefestivi e i festivi, 24 ore su 24. Tale servizio deve assumere di fatto anche la connotazione di "ufficio reclami", o ufficio non conformità, in grado di recepire i messaggi degli utenti delle strutture pubbliche in merito agli eventuali disservizi. Si provvederà, inoltre, a cura dell'impresa a trasmettere al Settore Lavori Pubblici copia dell'elenco chiamate e oggetto delle medesime, riferite al giorno lavorativo immediatamente precedente.
6. Il Call-Center dell'Appaltatore deve:
  - raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni di anomalie provenienti
  - dall'Help Desk;
  - inoltrare le chiamate ai tecnici incaricati dell'esecuzione degli interventi;

- gestire lo scambio di informazioni tra i manutentori e la Stazione Appaltante in merito all'esecuzione degli interventi, ai tempi di intervento e ad eventuali criticità;
  - alimentare il sistema informativo "Ginve.cloud" per la gestione delle richieste di intervento, in particolare registrare la segnalazione, emettere l'ordine di lavoro, organizzare l'intervento coinvolgendo i tecnici manutentori e rispettando le tempistiche prefissate e chiudere dell'intervento.
7. è obbligo dell'appaltatore comunicare mensilmente il nominativo per ogni servizio della persona e/o persone reperibili, sia in orario di lavoro che fuori orario ordinario compreso notti e festivi e il loro cellulare che dovrà essere sempre attivo 24 ore su 24;
  8. gli interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non preventivamente programmabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o danni alle proprietà del Committente; nel caso, tali interventi, sono comunque di sola "eliminazione del pericolo o del danno incombente";
  9. gli interventi in reperibilità devono essere gestite dall'Appaltatore provvedendo ad inviare un tecnico di servizio per verificare la situazione in essere e l'eventuale necessità d'intervento della squadra;
  10. l'Appaltatore del servizio dovrà organizzare e sostenere gli oneri relativi a un sistema di comunicazione tale che sia in grado di recepire immediatamente le richieste del DEC o della struttura da lui delegata;
  11. L'Appaltatore del servizio ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilità richiesto dal DEC o persone da esso delegate, sui Beni oggetto del presente capitolato, venga iniziato entro un'ora dalla richiesta di intervento. Per l'organizzazione del servizio di reperibilità, gli oneri inerenti, la disponibilità del personale addetto, è prevista una quota a canone annua di € 5.000,00 (oltre IVA), soggetta a ribasso d'asta.
  12. Ogni intervento esecutivo invece, verrà compensato in economia compreso lo "spostamento squadra" con esclusione del diritto di chiamata e dell'intervento del tecnico in servizio, che si intendono già compensati nel canone. Le ore in economia verranno contabilizzate con la maggiorazione del 30% (trenta per cento);
  13. Anche per gli interventi in reperibilità si useranno le procedure e la gestione prevista per i normali interventi, con l'obbligo, in più, di contattare la prima mattina lavorativa successiva all'intervento il DEC per definire il da farsi ed i termini della contabilizzazione dell'intervento eseguito.

#### **Art. 24. Consegna e inizio dei servizi/lavori**

1. L'avvio delle prestazioni oggetto del contratto di appalto sarà disposto con apposito verbale, a seguito della stipula del contratto, redatto in doppio esemplare, sottoscritto in contraddittorio dal DEC. e dall'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore;
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio prestazione effettuata agli enti



previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (INPS, INAIL, ecc.);

3. contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'appaltatore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Il servizio/lavoro dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna, senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto dell'Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti;
4. le prestazioni dovranno essere eseguite indicativamente nel rispetto del cronoprogramma-tipo annuale allegato al presente capitolato, in rapporto all'andamento stagionale e al clima delle zone interessate. Eventuali variazioni delle date di effettuazione degli interventi dovranno essere concordate con l'ufficio di Direzione di esecuzione;
5. è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio/lavoro, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17-9 del Codice, qualora il mancato inizio dei servizi/lavori determini un grave danno all'interesse pubblico; il Direttore dell'Esecuzione del Servizio provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio/lavoro;

#### **Art. 25. Variazione dei servizi/lavori**

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi;
2. L'amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere/servizi oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi/lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 120, comma del D.Lgs. 36/2016 smi. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante;
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte
4. dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento;

5. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste;
6. per quanto non ulteriormente specificato valgono le prescrizioni in materia di modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

**Art. 26. Adempimenti in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti di servizio/lavorazione**

1. Ai sensi dell'art 183, lettera b-ter, punto 5, del D. Lgs 152/06 i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi rientrano nella definizione di rifiuto urbano;
2. le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 dovranno essere effettuati in conformità al d.lgs 152/06;
3. ai fini della determinazione della percentuale di Raccolta Differenziata generata dal Comune di Pioltello, a cui concorre la tipologia di rifiuto di cui al comma 1, l'appaltatore, nell'ambito della attività di raccolta e trasporto di detti rifiuti, dovrà:
  1. compilare i Formulari di Identificazione Rifiuti, indicando come produttore il Comune di Pioltello, inserendo l'azienda incaricata come soggetto trasportatore e indicando il codice EER 200201;
  2. trasmettere al Comune i formulari e comunicare le quantità inviate a recupero per ogni anno solare, con frequenza semestrale e quindi entro il 31/08 (relativo al primo semestre) e il 15/02 (interno anno solare dell'anno precedente);
  3. compilare i registri di carico e scarico in nome e per conto del Comune e trasmettere al Comune tutte le informazioni e /o documentazioni su richiesta di quest'ultimo

**CAPO 8.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**Art. 27. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza *(per i Lavori)***

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.;
  - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.;
  - del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.;
  - l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come

risultante dell'atto di mandato;

- da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
  5. l'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente;

**Art. 28. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere (per i Lavori)**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e
2. s.m.i., l'appaltatore è obbligato:
  - ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

**Art. 29. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (per i Lavori)**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale;
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44;

**Art. 30. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (per i Lavori)**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

**Art. 31. Piano operativo di sicurezza (per i Lavori)**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni;
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4;
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
4. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43;
5. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008;

**Art. 32. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza (per i Lavori)**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto;
2. i piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia;
3. l'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

4. il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
5. ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

**Art. 33. Osservanza e attuazione del DUVRI (per i Servizi)**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio qualora questo sia iniziato nelle more della stipula del contratto:
  - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
    - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
    - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
    - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
    - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
    - numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
    - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
  - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di redigere uno specifico Documento valutazione dei rischi (DVR) inerente alle proprie attività, sviluppato a partire dal D.U.V.R.I. ricevuto, finalizzato all'individuazione dei rischi di diversa natura, associati alle molteplici prestazioni contemplate nel presente capitolato speciale d'appalto e qualora non specificate, prevedibili in relazione all'oggetto della prestazione. L'appaltatore ai fini della tutela della sicurezza sul posto di lavoro dovrà ottemperare scrupolosamente a ogni normativa vigente o che potrebbe divenire cogente durante lo svolgimento degli interventi, in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Si ritiene pertanto che il DVR tenga conto della generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente nei luoghi di competenza comunale, dove impresa l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.
  3. Durante l'esecuzione degli interventi, l'impresa appaltatrice dovrà verificare il pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza previste DVR, in particolare, sarà tenuta ad istruire e formare, preventivamente, gli operai, le maestranze e gli addetti, circa i rischi presenti nell'attività da loro espletata e le misure di sicurezza che devono essere adottate per prevenire infortuni ed incidenti o, tuttavia, per limitare al massimo gli effetti negativi ingenerati dai medesimi, qualora si dovessero verificare.
  4. Pertanto, nel dettaglio, la ditta dovrà controllare che gli operai, all'atto dello svolgimento degli interventi, siano correttamente muniti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per quel determinato intervento, e rintracciabili all'interno del DVR, in corrispondenza del rischio ingenerato da quel particolare intervento. Inoltre, sarà cura dell'impresa appaltatrice verificare che tutti i mezzi, le attrezzature ed i macchinari, necessari per l'espletamento degli interventi, versino in buone condizioni e siano conformi alle normative vigenti.
  5. Qualora le prescrizioni tecniche relative alla sicurezza si rivelassero costantemente disattese, la stazione appaltante, tramite la Direzione del Servizio, si serberà la facoltà di sospendere gli interventi in corso.
  6. Gli interventi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
  7. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di integrare il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all'art.26 comma 3 e 3-ter D. Lvo 9 aprile 2008, n.81, redatto dalla Stazione Appaltante in cui sono elencati i possibili rischi da interferenze;
  8. L'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e



dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08.

9. Gli aspetti organizzativi e logistici legati all'utilizzo dei mezzi d'opera e del personale sono delegati completamente all'Appaltatore, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.
10. L'Appaltatore imporrà al personale addetto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare e richiedere tale rispetto.
11. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
12. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

## **CAPO 9.DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 34. Subappalto**

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
  - che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023);
  - che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett. c) D.Lgs. 36/2023); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
  - che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 119 co. 5 D.lgs. 36/2023);
  - che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023.
  - che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla

normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023);
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.Lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

4. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32 della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art.119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023;
6. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett.d) del D.Lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
  - l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.Lgs. 36/2023);
  - le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.Lgs. 36/2023).
8. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 119 co.15 del D.Lgs. 36/2023).

9. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 119 co. 12 del D.lgs. 36/2023).
10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023).
11. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
12. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
13. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 co.10 del D.Lgs. 36/2023).
14. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023).
15. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
17. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.
18. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.
19. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

## **Art. 35. Pagamento dei subappaltatori**

1. L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell'articolo 119, comma 111, del D.Lgs. 36/2023 smi, l'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
  - quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
  - in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

## **CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 36. Accordo bonario e transazione**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (lavori) e 211 (servizi) del D.lgs. 36/2023;

### **Art. 37. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 34 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.
2. Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

3. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
4. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, l'appaltatore si obbliga a adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

#### **Art. 39. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici
2. contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
3. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
5. Ai sensi dell'articolo art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del

progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 40. Penali**

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono
2. calcolate in misura giornaliera, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per come dettagliato nel C.S.A. "3. lavorazioni, modalità di esecuzione, penali." e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 41. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui alle specifiche sezioni di cui è composto il presente C.S.A. , nei seguenti casi:
  - all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 smi, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
  - inadempimento alle disposizioni del DEC/DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46, integranti il contratto, delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 44, del presente Capitolato speciale;
  - applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC/DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori;

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;
  - nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.
4. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei

lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
  - affidando ad altra impresa o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

#### **Art. 42. Clausola risolutiva espressa**

1. Il Committente ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 122 del Codice dei Contratti, e dell'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso in cui l'Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
  - ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo dell'Accordo Quadro per operatore;
  - affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
  - affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;



- mancata sottoscrizione del contratto d'appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per n. 5 volte anche non consecutive;
  - mancato invio o ritardo superiore alla settimana nell'invio per n. 5 volte del resoconto settimanale dei lavori effettuati.
  - violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010)
  - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
  - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
  - la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora;
  - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81;
  - perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - mancata costituzione del sistema informativo di cui all'art. 50 del C.S.A. "2. *Prescrizioni Tecniche*" entro 60 giorni dall'avvio del primo contratto applicativo di Accordo Quadro;
  - ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.

#### **Art. 43. Effetti e disciplina della risoluzione**

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

2. In caso di ritardo dell'Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

#### **Art. 44. Recesso dal contratto**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei servizi/lavori, previo il pagamento dei servizi/lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite (il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti).
2. d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. L'Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei servizi/lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.
6. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
7. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **Art. 45. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Art. 46. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso
2. anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del

Governo territorialmente competente.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 47. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - le spese contrattuali;
  - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA. esclusa

#### **Art. 48. Disciplina antimafia e patto d'integrità**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella *white list* tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
4. L'appaltatore sin dalla prima sottoscrizione del contratto generale dell'Accordo Quadro ed anche nell'ambito dei singoli sub-contratti esecutivi si obbliga al rispetto del Codice di comportamento del Comune di Pioltello approvato con D.G.C. n. 172/2013, recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che il personale è tenuto ad osservare.

**Art. 49. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1 del Codice civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 c.13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'appaltatore.

**Art. 50. Rinvio ai sub-contratti attuativi**

1. Nell'ambito dell'attivazione dei sub-contratti attuativi del contratto principale di Accordo Quadro potranno essere meglio definite ulteriori ed eventuali prescrizioni, specifiche del servizio o dei lavori afferenti al sub-contratto, al quale sin da ora l'Appaltatore si obbliga a rispettarle e/o ottemperarle.